

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Giovedì 24 marzo 2011

526^a e 527^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011,
n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo
2011 – *Relatore* PASTORE (*Relazione orale*), (2569)

II. Discussione di mozioni sulle energie rinnovabili (*testi allegati*).

alle ore 16

Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*).

MOZIONI SULLE ENERGIE RINNOVABILI

(1-00343) (Testo 2) (23 marzo 2011)

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premessi che:

il Paese si è attardato per troppo tempo sul fronte della ricerca e dell'innovazione tecnologico-industriale in campo energetico. In luogo di investire efficacemente sulle fonti rinnovabili pulite indicate dalla normativa comunitaria si è in tal modo accumulata, nel corso dei decenni, una forte dipendenza dalle fonti fossili più altamente inquinanti, con pesanti conseguenze dal punto di vista sia ambientale che economico;

l'Unione europea ha fissato in modo vincolante il percorso da intraprendere, da oggi al 2020, per combattere i cambiamenti climatici e promuovere l'uso delle energie rinnovabili. Ciò consentirà all'Unione di ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990, di conseguire un risparmio energetico del 20 per cento e di aumentare al 20 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2020. Per l'Italia l'incremento finale, entro il 2020, dovrà essere non inferiore al 17 per cento, laddove gli ultimi dati disponibili attestano che le fonti rinnovabili di energia hanno contribuito complessivamente al consumo interno lordo italiano di energia per una percentuale inferiore al 10 per cento. È dunque necessario un significativo sforzo per il potenziamento e il miglioramento di tale produzione;

a partire dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, e prima ancora dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo italiano ha tuttavia deciso, in un periodo di grave crisi economica ed in sostanziale controtendenza, di impegnare ingentissime risorse e sforzi organizzativi a beneficio di una tecnologia, il nucleare di terza generazione, che risulta particolarmente costosa ed ormai arretrata. Tale tecnologia, senza eliminare la dipendenza dell'Italia dai Paesi esteri produttori di petrolio, comporterà anche una dipendenza dalle importazioni di uranio, il cui costo si avvia a crescere in relazione al ridursi dei giacimenti e la cui estrazione determina peraltro importanti emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Inoltre, l'Italia dovrà importare anche la tecnologia dal Paese di riferimento per i reattori EPR, la Francia. Una confusa, tardiva e comunque giuridicamente non vincolante «dichiarazione di moratoria» sul nucleare a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima, non ha peraltro bloccato, da parte dello stesso Governo l'adozione di norme procedurali che accelerano il programma nucleare. Impiegando le risorse in tal modo, si rischia quindi seriamente di paralizzare per i molti anni necessari all'entrata in funzione di impianti nucleari co-

stosi e pericolosi, la politica energetica nazionale su un progetto imposto alle comunità locali e potenzialmente pericolosissimo, tale comunque da assorbire una quota di risorse ben altrimenti e più utilmente destinabili alle fonti rinnovabili;

la crescita dell'attenzione verso le energie rinnovabili, grazie all'impulso dato dalle politiche dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, costituisce in verità un fenomeno relativamente recente nella legislazione nazionale, sia in termini di agevolazioni amministrative e procedurali che in termini di sostegno agli investimenti. Tale positiva tendenza potrebbe essere gravemente danneggiata dalla scelta di rilanciare una tecnologia nucleare che, anche a prescindere dai noti ed enormi rischi per la sicurezza degli impianti e delle stesse scorie radioattive prodotte, non appare né conveniente né realistica, per quegli stessi motivi economici che ne hanno finora limitato lo sviluppo su scala mondiale, come dimostra anche il fatto che nel mondo da circa 20 anni il numero di reattori non aumenta e da qui al 2015 dovrebbe anzi diminuire;

L'Italia ha l'interesse economico, prima ancora che ambientale, a perseguire gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per il 2020 con riferimento ad un modello energetico effettivamente sostenibile, moderno ed efficiente, nel quale il nucleare e il carbone non possono trovare posto, in quanto incentrato sulle fonti rinnovabili, come il solare termico e fotovoltaico, la geotermia e l'eolico. L'Italia è oggi uno dei Paesi europei con la maggior crescita delle fonti energetiche rinnovabili e le 389 operazioni – investimenti in nuovi impianti e attività di finanza straordinaria – rilevate nel biennio 2008-2009 dall'Irex annual report di Althesys ne sono una dimostrazione evidente. Facendo tesoro delle lezioni del passato, occorre indirizzare con decisione e coerenza gli investimenti su tali settori innovativi, superando la frammentazione delle norme, i ritardi nei tempi di allacciamento, la confusione delle competenze e delle procedure che, in taluni casi, hanno favorito una pianificazione caotica e poco coerente di progetti concernenti grandi impianti, spesso programmati senza quell'adeguato presidio di salvaguardia paesaggistica che l'articolo 9 della Costituzione imporrebbe;

considerato che:

con due distinti provvedimenti sono state recentemente individuate le procedure autorizzative, cui dovranno adeguarsi le Regioni, per l'installazione degli impianti che producono energia da fonte rinnovabile nonché le nuove condizioni per accedere al terzo «conto energia» per il fotovoltaico. I due decreti in questione del Ministro dello sviluppo economico (il decreto ministeriale 6 agosto 2010 relativo alla terza versione del «conto energia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 2010, ed il decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010 sulle «Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili») rappresentano in questo momento il punto di riferimento per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;

il piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, notificato nel mese di luglio 2010 alla Commissione europea, delinea un percorso di crescita delle rinnovabili dai 40 ai 50 terawattora (TWh) dal 2010 al 2020, prevedendo quindi il raddoppio rispetto alla produzione attuale, in linea con la strategia comunitaria. In tale prospettiva, i meccanismi di sostegno devono rispondere anzitutto alla strategia di promozione delle rinnovabili e dell'efficienza energetica nell'ambito della politica energetica del nostro Governo in sede di Unione europea. Ciò impone evidentemente di sgombrare il campo dalle troppe incertezze prodotte – soprattutto in queste ultime settimane – con il comportamento del Governo e poter ridare garanzie ai consumatori e, soprattutto, alle imprese;

il decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, approvato definitivamente dal Governo e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ha causato forti polemiche e contestazioni da parte degli stessi operatori delle rinnovabili a causa delle drastiche penalizzazioni che impone al settore, a cominciare dalla iniziale previsione di un tetto complessivo di 8.000 megawatt (Mw) di fotovoltaico e alla limitazione dei «premi» del terzo conto energia sul fotovoltaico al 31 maggio 2011, con grave incertezza per i progetti autorizzati, finanziati o in corso, che dovessero risultare allacciati dopo la suddetta scadenza del 31 maggio 2011. In altre parole, invece di provvedere alla correzione dei fenomeni patologici rilevati in alcuni momenti di gestione del sistema delle rinnovabili e di prevedere conseguentemente un sistema di regole più precise e trasparenti e una condivisa revisione complessiva dei sistemi di incentivazione, rafforzando opportunamente anche le linee guida per la realizzazione degli impianti in modo da rafforzare la tutela paesaggistica e prevenire gli abusi, il Governo ha inteso procedere, in coincidenza con l'avvio del programma nucleare, ad un'improvvisa e drastica opera di penalizzazione di tali fonti, in netta controtendenza rispetto alla politica comunitaria che prevede di portare dal 20 al 25 per cento il livello di riduzione delle emissioni di gas-serra nel 2020;

il Governo si è di recente impegnato, ma solo successivamente all'approvazione del suddetto decreto legislativo, ad emanare un decreto per stabilire regole certe e un nuovo quadro di incentivi in materia, confermando una linea di totale improvvisazione in un settore strategico e «anticiclico», quale è quello delle energie pulite, giudicato talmente importante da indurre la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) a provvedere al cofinanziamento per le energie rinnovabili;

un corretto e trasparente sistema di incentivi alle fonti energetiche rinnovabili consentirebbe all'Italia di attrarre investimenti con effetti concreti sia sul lato della produzione di energia senza impatto negativo sull'ambiente, sia sul lato occupazionale, con la creazione di nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale. Anche negli ultimi due anni, caratterizzati dalla più grave crisi economica e finanziaria globale del secondo dopoguerra, il settore delle fonti rinnovabili ha continuato ad attrarre investimenti, generare utili, occupazione, filiere industriali importanti;

la maggior parte degli oneri pagati in bolletta dai cittadini riguardano ancora gli incentivi CIP6 a favore delle fonti impropriamente «assimilate» alle fonti rinnovabili, le quali altro non sono che energie prodotte da impianti che utilizzano calore di risulta o fumi di scarico (termovalorizzatori, impianti di raffinazione del petrolio gassificato e bruciato nelle centrali elettriche, impianti che usano gli scarti di lavorazione o di processi, impianti di cogenerazione ed altro). Secondo i dati forniti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 2009, a fronte di meno di un miliardo di euro derivante dalla componente tariffaria A3 per le fonti rinnovabili propriamente dette, oltre 1,4 miliardi sarebbe destinato alle fonti assimilate, gravando sui cittadini per oltre il 3 per cento della spesa complessiva, al netto delle tasse. Questo meccanismo di tipo parafiscale (ulteriormente appesantito dall'applicazione dell'Iva in bolletta) è palesemente distorsivo ma il Governo, in sede di adozione del decreto legislativo sulle rinnovabili, non ha inteso prevedere alcuna significativa riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate né garantire una più ragionevole ed equa ripartizione degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili;

il recente decreto legislativo sulle rinnovabili, rendendo alcune procedure ancora più opache, imprevedibili e discrezionali di quelle attualmente vigenti, rischia paradossalmente di favorire, anziché disincentivare, quei fenomeni patologici che altri Paesi, come la Germania e la Danimarca, che investono e ottengono molto più dell'Italia sul fronte delle rinnovabili, non conoscono e non hanno mai conosciuto;

tutela paesaggistica, trasparenza delle procedure e difesa dei terreni fertili rappresentano quindi i fattori che, se correttamente ed uniformemente applicati, permettono all'impiantistica fotovoltaica, come all'eolica, di taglia non piccola, di coesistere ottimamente con il paesaggio e con il territorio agricolo, i quali notoriamente costituiscono un bene non illimitato. Pertanto numerose amministrazioni, regionali e locali, stanno considerando o procedendo a revisioni della normativa autorizzativa vigente. In particolare, la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano ha recentemente adottato una regolamentazione che, con riferimento alle grandi installazioni fotovoltaiche a terra, preserva i siti vergini privilegiando invece una loro collocazione su superfici in copertura di edifici industriali e commerciali, ovvero in aree marginali ed ex aree industriali dismesse o degradate,

impegna il Governo:

a far propria ed attuare una strategia coerente, stabile ed organica di potenziamento ed incentivazione delle fonti rinnovabili pulite, che, in ossequio alla normativa comunitaria e procedendo secondo il metodo del confronto positivo con gli operatori del settore, le associazioni ambientaliste, le istituzioni e gli enti locali, provveda a rivedere i meccanismi di incentivazione nel senso di favorire l'innovazione tecnologica, la trasparenza delle procedure, la garanzia degli investimenti effettuati con adeguati tempi di transizione, la trasparenza dei costi e delle tariffe e la riduzione del carico sulla bolletta elettrica impropriamente destinato a benefi-

cio delle cosiddette fonti assimilate di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi comunitari e la certezza del quadro normativo-finanziario per gli operatori, confermando la definitiva cessazione, alla scadenza, delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e il gestore dei servizi elettrici (Gse), di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili;

a prevedere un quadro regolatorio chiaro che non leda il principio della certezza del diritto, provvedendo ad assicurare che la rimodulazione progressiva degli incentivi sia compatibile con una valutazione dei tempi necessari a garantire stabilità economica per quelle imprese che hanno effettuato investimenti sulla base del sistema di incentivazione vigente, provvedendo ad emanare, nel più breve tempo possibile i provvedimenti correttivi in materia di definizione del quantitativo incentivabile, diversificazione degli incentivi e durata dell'incentivazione;

ad adottare prontamente ogni iniziativa al fine di porre rimedio alle conseguenze più gravi che si stanno generando rispetto alla previsione di una improvvisa e drastica riduzione degli incentivi, al fine di evitare la sospensione delle linee di credito da parte degli istituti di credito, il blocco degli impianti e la cancellazione di importanti commesse;

a prevedere, in ogni caso, l'allineamento degli incentivi per le fonti rinnovabili stabiliti nel nostro Paese a quelli applicati negli Stati membri dell'Unione europea;

a procedere conseguentemente con urgenza ad una revisione, condivisa e trasparente, delle strategie energetiche nazionali, nella direzione di accrescere il risparmio energetico, l'efficienza e la riqualificazione energetica nell'edilizia e l'innovazione e la ricerca nel settore delle rinnovabili, in particolare del solare termodinamico, abbandonando il programma nucleare sin qui privilegiato senza tener conto dei costi e degli insormontabili problemi di sicurezza che tale fonte energetica da sempre pone, anche in ragione della presenza di un quadro d'azione che non garantisce minimamente trasparenza e condivisione istituzionale nelle scelte di localizzazione;

a definire e coordinare con le Regioni, nella fase seguente all'approvazione delle citate linee guida nazionali ed in relazione agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010, criteri omogenei, precisi e trasparenti per la localizzazione dei grandi impianti fotovoltaici a terra, al fine di garantire l'ottimale difesa del paesaggio ed il necessario contrasto al consumo di suolo, assicurando comunque le migliori tecniche e le più adeguate modalità di integrazione tra la tecnologia fotovoltaica e l'agricoltura, ove occorra procedendo, a tal fine, ad ulteriori interventi normativi di salvaguardia e sul sistema delle incentivazioni;

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché all'implementazione di quelle già definite;

a favorire prioritariamente l'incentivazione e la diffusione degli impianti con minore impatto territoriale, dei piccoli fotovoltaici sui tetti degli edifici nonché la collocazione delle strutture non domestiche, ove possibile, in aree marginali, in modo da produrre energia in una misura più integrata al paesaggio ed alla specifica storia e tradizione locale, procedendo d'intesa con le Soprintendenze regionali e di settore e sempre secondo logiche di utilità pubblica;

ad assicurare, in fase attuativa, il coordinamento e l'integrazione tra il contenuto dei piani nazionali e regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici, con l'obiettivo di perseguire l'equo contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione nell'ambito dello svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti di cui in premessa, con particolare riferimento ai casi di concentrazione di grandi impianti in aree agro-silvo-pastorali;

a favorire lo sviluppo delle bioenergie al fine di incrementare la produzione combinata di calore ed elettricità (co-tri-generazione) in moderni impianti di piccole dimensioni, secondo un concetto di filiera corta, sottoponendo preventivamente ogni singola iniziativa ad un accurato bilancio energetico, comprensivo di trasporto, e di emissioni relativo all'intera filiera (coltivazione, lavorazione dei prodotti, trasporto, uso finale) e garantendo il mantenimento delle funzionalità essenziali degli ecosistemi interessati;

a garantire una puntuale e concreta applicazione dei criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio, il riutilizzo di aree già degradate (tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e il collegamento tra progettazione e specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento, ai fini della valutazione dell'impatto dei progetti e alla valutazione degli impianti di produzione di energia elettrica e delle rispettive connessioni, nonché una individuazione dei siti che sia coerente con le finalità di armonizzazione tra grandi impianti e corretta gestione del territorio;

a favorire la più ampia informazione e partecipazione della cittadinanza, degli agricoltori e degli enti locali alle scelte concernenti l'utilizzo corretto del territorio, in modo da preservare le aree aperte a vocazione agricola che conservano elementi paesaggistici di valenza originaria e da collegare ogni decisione sui singoli progetti di grandi impianti a terra ad una pianificazione più ampia e condivisa, in cui si privilegino le aree vocate a questo tipo di impianti secondo un contesto di unicità paesaggistica in cui agricoltura, aree protette e ambiti vasti non subiscano cesure poco rispettose dei fondamentali valori tutelati dall'articolo 9 della Costituzione.

(1-00387) (Testo 2) (23 marzo 2011)

FINOCCHIARO, ZANDA, FERRANTE, DELLA SETA, BUBBICO, AGOSTINI, CASSON, DELLA MONICA, FIORONI, GIARETTA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PASSONI, PEGORER, PER-

TOLDI, PINOTTI, TOMASELLI, CARLONI, SANGALLI, CHITI, MARITATI, BOSONE, FONTANA, PORETTI, CHIURAZZI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, DE LUCA, MAZZUCONI, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLO, BARBOLINI, PINZGER, LEGNINI, MONGIELLO. – Il Senato,

premessi che:

il Governo il 3 marzo 2011 ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il settore delle fonti rinnovabili contribuisce in misura significativa all'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, e, in particolare, ogni gigawatt di fotovoltaico implica 740.000 tonnellate in meno di anidride carbonica all'anno;

il decreto avrebbe dovuto riformare gli incentivi in modo da conseguire gli obiettivi europei che per il nostro Paese prevedono il raggiungimento del 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale al 2020, come previsto anche dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che il Governo italiano ha inviato a Bruxelles;

tale obiettivo va perseguito garantendo procedure certe e trasparenti per contrastare speculazioni e illegalità, puntando ad una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della *grid parity* con l'azzeramento del differenziale tra il costo dell'energia rinnovabile e quello dell'energia in rete;

il decreto legislativo approvato dal Governo non ha recepito le numerose e rilevanti condizioni poste nei pareri resi dalle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato;

in particolare il Governo non ha ritenuto di aderire alla richiesta di elevare la soglia di potenza – prevista nel testo iniziale a 5 megawatt – oltre la quale si prevede l'applicazione di un sistema di aste al ribasso; tutti gli operatori del settore considerano tale sistema farraginoso, poco comprensibile e con esito incerto; tale modalità non è stata, infatti, adottata con successo in nessun altro Paese e potrebbe, in concreto, determinare l'impossibilità di programmare gli investimenti, in particolare negli impianti eolici;

l'anticipazione al 31 maggio 2011 della scadenza, inizialmente prevista al 31 dicembre 2013, del terzo conto energia sul fotovoltaico, rinviando la definizione delle nuove tariffe incentivanti a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 aprile, determina il blocco degli investimenti in essere e delle linee di credito per le nuove iniziative; rilevanti sono anche gli effetti sulle imprese dell'indotto; alcune imprese accusano perdite per la disdetta di commesse per centinaia di milioni di euro a seguito dell'emanazione delle nuove norme;

l'Associazione delle banche estere in Italia (AIBE), con una lettera al Governo italiano, prospetta il definanziamento non solo degli investi-

menti sugli impianti per energie rinnovabili ma di tutti gli investimenti esteri nelle infrastrutture: strade, autostrade, ospedali; l'AIBE sottolinea «un rischio di inaffidabilità del legislatore italiano già oggetto di attenzione da parte delle agenzie di rating»; il blocco dei finanziamenti nelle infrastrutture italiane – scrive l'AIBE – avrà «un sicuro impatto in termini di crescita economica ed occupazionale per l'Italia»; l'intervento dell'AIBE è giustificato dal fatto che le banche straniere in *pool* con altri istituti di credito italiani hanno sino ad oggi finanziato progetti – su base *no-recourse* (accentuando il massimo livello di rischio e facendo affidamento sull'attuale regime incentivante) – per complessivi 5,6 miliardi di euro nel settore fotovoltaico e circa 6,8 miliardi nel settore eolico, per un totale di circa 12 miliardi;

il sistema bancario italiano ha annunciato la sospensione dei finanziamenti al settore e la decisione di convocare una riunione dell'Associazione bancaria italiana sull'argomento entro il 16 marzo 2011;

l'approvazione del decreto legislativo ha suscitato un diffuso ed elevatissimo allarme in tutte le imprese e nelle associazioni di settore (tra cui Anev, Aper, Anie-Gifi, Assosolare, Assoenergie Future): nelle ore precedenti all'approvazione del decreto, il Governo ha ricevuto oltre 14.000 *e-mail* di protesta;

il settore delle imprese che producono energie rinnovabili in questo periodo di crisi economica è stato tra i pochi che, in controtendenza, ha aumentato l'occupazione e ha un peso rilevante nella nostra economia; in particolare, nel fotovoltaico ci sono circa 1.000 aziende che occupano direttamente 15.000 lavoratori e oltre 100.000 lavoratori nell'indotto, con un volume d'affari stimato nel 2010 di circa 8 miliardi di euro;

Gifi-Anie, associata a Confindustria, ha denunciato che sono a rischio 40 miliardi di euro di investimenti programmati nei prossimi mesi nel fotovoltaico e che per almeno 10.000 persone si dovrà far ricorso immediato alla cassa integrazione; anche i nuovi investimenti nell'eolico sono attualmente a rischio a causa dell'incertezza dovuta al non chiaro funzionamento dei nuovi meccanismi basati sulle aste al ribasso;

di recente sono stati diffusi dati imprecisi e confusi sugli oneri in bolletta dovuti agli incentivi per le rinnovabili; se è vero che gli italiani dal 1992 ad oggi hanno pagato in bolletta anche gli oneri per le rinnovabili, in realtà tali risorse sono state quasi esclusivamente utilizzate, grazie ad un cavillo giuridico condannato dall'Unione europea, per finanziare le fonti fossili e la chiusura del ciclo del vecchio nucleare; quindi gli italiani hanno pagato impropriamente dal 1992 ad oggi più di 50 miliardi di euro per le fonti fossili che in realtà dovevano essere destinate esclusivamente alle fonti effettivamente rinnovabili; le risorse finalizzate esclusivamente alla promozione delle energie rinnovabili, negli anni, sono state utilizzate anche per il finanziamento di termovalorizzatori;

l'onere effettivamente sostenuto nel 2010 per incentivare le rinnovabili è stato pari a 2,7 miliardi di euro quando nello stesso anno cittadini e imprese hanno dovuto sostenere oneri ulteriori e impropri in bolletta per oltre 3 miliardi di euro;

gli oneri generali di sistema elettrico incidono per circa il 9,5 per cento sul costo totale lordo di un utente domestico tipo e includono costi associati a diverse voci tra cui la componente A3 che è pari al 68 per cento degli oneri generali;

all'interno della componente A3, con un peso di circa il 20 per cento sul totale, rientrano anche gli incentivi per il fotovoltaico, complessivamente pari a 800 milioni di euro per il 2010, che rappresentano l'1,6 per cento della bolletta, e si traducono in 0,60 euro al mese per il contribuente contro, ad esempio, i quasi 2 euro al mese della Germania;

il costo di una bolletta elettrica «tipo» è pari a circa 450 euro all'anno sui quali come precedentemente ricordato il fotovoltaico nel 2010 ha inciso per appena 7,2 euro annui;

la Germania, vero caso di successo in Europa nel settore, produce già oltre 40 terawatt all'ora di energia elettrica da eolico contro poco più di 6 terawatt all'ora in Italia e prevede di produrne 100 terawatt all'ora nel 2020, mentre ha già installati oltre 16.000 megawatt di fotovoltaico e prevede di arrivare a 52.000 megawatt nel 2020;

il sistema di incentivazione tedesco ha consentito al Paese di conquistare la *leadership* europea e mondiale nelle rinnovabili e ha determinato uno sviluppo impetuoso delle imprese del settore; nessuno in Germania mette in discussione il sostegno in bolletta alle rinnovabili che, solo nel 2010, è stato di 9 miliardi di euro;

il decreto, nella sua versione approvata, di fatto rende molto difficile conseguire gli obiettivi europei che per il nostro Paese prevedono il raggiungimento del 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale al 2020;

nell'intento di colpire abusi, speculazioni e infiltrazioni criminali, si colpisce di fatto l'intero mercato delle rinnovabili, senza considerare che gli abusi trovano spazio proprio nell'incertezza normativa e nella complessità e discrezionalità delle procedure;

il quadro regolatore in continua mutazione è una delle prime cause della difficoltà ad attrarre investimenti esteri;

la decisione del Governo di far cessare gli incentivi del conto energia il 31 maggio 2011, senza prevedere un periodo transitorio, di almeno 14 mesi come prima previsto, mette a rischio gli investimenti già avviati e determina possibili sospensioni dei finanziamenti bancari;

considerata la positiva esperienza del credito d'imposta al 55 per cento per spese finalizzate all'efficienza energetica,

impegna il Governo:

ad approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge comunitaria per il 2009, disposizioni correttive al decreto legislativo tenendo conto delle condizioni espresse nei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata;

a fare salvi gli investimenti che siano stati avviati sulla base del precedente quadro normativo di incentivazione, ristabilendo un orizzonte di certezza sull'ammontare degli incentivi di cui beneficiano le imprese e che assicurano il rimborso dei finanziamenti bancari;

a non lasciare nell'incertezza tutto il settore delle energie rinnovabili e, constatata la grave crisi di centinaia di aziende tra le più innovative del nostro sistema economico per effetto delle nuove disposizioni, ad anticipare l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE;

a rivedere, nel medesimo decreto ministeriale, i meccanismi dei tetti annuali e a prevedere un obiettivo in termini di potenza installata al 2020 che, in linea con le migliori *performance* in Europa, non limiti le potenzialità di sviluppo del settore, mantenendo e ampliando il ruolo delle energie rinnovabili quale componente attiva della crescita del nostro Paese;

a favorire, nell'ambito delle bioenergie, la filiera corta attraverso il ricorso agli impianti di piccola taglia e l'utilizzo di materie prime provenienti dal territorio;

a favorire la microgenerazione distribuita da rinnovabili e l'efficienza energetica;

nella definizione dei nuovi incentivi, a mantenere un adeguato sostegno al settore delle energie rinnovabili con una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della *grid parity* in linea con la progressiva riduzione dei costi di produzione del kilowattora da fonti rinnovabili.

(1-00390) (Testo 2) (23 marzo 2011)

CAGNIN, MONTI, VALLARDI, MURA, MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI. – Il Senato,

premesso che:

nel campo dell'energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili l'Unione europea ha da tempo provveduto a definire un ordinamento normativo chiaro ed esaustivo, allo scopo approvando specificatamente la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

tale direttiva è stata successivamente sostituita dalla direttiva 2009/28/CE, in corso di recepimento dal nostro Paese, con un decreto legislativo il cui schema è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, previo parere delle Commissioni parlamentari;

l'Unione europea riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, attribuendo a tali fonti un'importanza strategica per la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici e anche ai fini del raggiungimento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell'ambito del mercato interno dell'elettricità;

con il «pacchetto clima-energia, obiettivo: 20/20/20», finalizzato a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra entro il 2020, lo Stato italiano è tenuto a ridurre, entro tale data, le emissioni di anidride carbonica del 20 per cento rispetto al 1990;

oltre a puntare sul risparmio e sull'efficienza energetica, sia nei trasporti sia nei consumi di energia elettrica e calorica, l'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti si può efficacemente conseguire soprattutto sfruttando l'energia solare, la fonte energetica rinnovabile più compatibile con le caratteristiche geografiche e paesaggistiche del nostro Paese;

infatti, il nostro Paese gode di un'insolazione ampiamente superiore rispetto ad altri Paesi europei, come la Germania, che puntano più dell'Italia sull'approvvigionamento energetico dal settore fotovoltaico;

lo sviluppo del settore delle fonti energetiche rinnovabili e l'indotto ad esso connesso, specialmente nell'attuale momento di crisi economica mondiale, creano occupazione locale e hanno un impatto positivo sulla coesione sociale;

uno degli esempi più virtuosi in questo campo è rappresentato proprio dal settore fotovoltaico, che nel nostro Paese è composto da circa 1.000 aziende, 15.000 posti di lavoro diretti ed oltre 100.000 indiretti, con una stima di volume d'affari nel 2010 compresa tra i 6 e gli 8 miliardi di euro;

soprattutto, il settore del fotovoltaico a concentrazione è oggi in forte fermento e si stanno sviluppando, anche nel nostro Paese, tecnologie innovative, interamente italiane, che, se supportate dagli atti necessari per promuoverne lo sviluppo, possono adeguatamente maturare e trovare un definitivo sbocco industriale e commerciale a tutto vantaggio del «sistema Paese»;

la direttiva 2001/77/CE è stata recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; in particolare, l'articolo 7 di tale decreto legislativo è specificatamente dedicato all'energia solare, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina e l'entità dell'incentivazione per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica e prevedendo una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti («conto energia»);

con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2010, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono stati ridefiniti i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, specificando che le relative tariffe incentivanti si applicano per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio nel 2012 e 2013;

il parere sullo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Atto n. 302», approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato, in particolar modo invita il Governo a posticipare dal 1º gennaio 2013 al 1º gennaio 2014 la decorrenza della soppressione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, concernente le tariffe incen-

tivanti del «conto energia», allo scopo di rendere coerente tale soppressione con la parte dello stesso schema di decreto legislativo, inerente ai meccanismi di incentivazione (articolo 24, comma 5, lettera *a*)), che fa salve le decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dal citato articolo 7, per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e 2013;

lo scopo della Commissione è stato quello di garantire, con norme chiare, la continuità degli investimenti, la garanzia del credito bancario e la certezza del diritto, fermo restando l'obiettivo del decrescere degli incentivi sancito dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003;

infatti, anche la Commissione europea, in data 31 gennaio 2011, ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, causa di incertezza sul mercato e di congelamento degli investimenti;

lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, invece, all'articolo 25, blocca al 31 maggio 2011 le tariffe incentivanti già previste dal «conto energia», prevedendo l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale che dovrà ridefinire gli incentivi per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1o giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2012, lasciando ad altri decreti ministeriali la disciplina degli incentivi a regime, con doppia modalità di incentivazione, tariffa incentivante o asta pubblica; da questo contesto normativo sono esclusi gli impianti incentivati ai sensi dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 («decreto-legge Alcoa»), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2011, per i quali si applicano le tariffe incentivanti del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, cosiddetto «secondo conto energia»;

occorre evitare conseguenze gravi e non volute sugli investimenti programmati, assegnando tempi congrui per il completamento degli impianti e l'allaccio alla rete;

a tal fine occorre definire nell'immediato norme che possano porre rimedi al blocco degli incentivi del «conto energia» al 31 maggio 2011, attraverso una graduale diminuzione degli incentivi che in ogni caso garantisca la certezza degli investimenti ai soggetti – imprese o privati cittadini – che abbiano sottoscritto impegni sulla base di norme precedenti;

occorre garantire procedure certe e trasparenti per contrastare speculazioni nel settore delle fonti rinnovabili, puntando ad una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della coincidenza tra il costo del kilowattora da fonti rinnovabili con il costo del kilowattora prodotto da fonti convenzionali per tutte le categorie di utenti e per tutte le fasce orarie;

una disincentivazione rigida del settore delle energie da fonti rinnovabili potrebbe compromettere il raggiungimento della quota del 17 per cento stabilita ai fini del conseguimento degli impegni comunitari;

specialmente in questo periodo di crisi energetica, anche conseguente alla crisi libica, occorre sfruttare la posizione geografica italiana, non trascurando la sostenibilità delle nostre bellezze naturali, magari rive-

dendo le percentuali tra fotovoltaico ed eolico dichiarate alla Commissione europea per il raggiungimento degli obiettivi «post Kyoto»;

un buon punto di confronto potrebbe essere il modello tedesco, che, nonostante preveda meno incentivi di quelli italiani sull'energia prodotta, garantisce sostanziosi incentivi per la ricerca, lo sviluppo e il sostegno delle proprie aziende, strategia che è riuscita ad allargare la diffusione del mercato dei prodotti tedeschi all'estero;

nell'ambito della disciplina del decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 10, del nuovo decreto legislativo, sarebbe comunque opportuno garantire l'applicazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, come previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* della tabella A del comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, al fine di garantire gli investimenti già avviati;

il Governo ha dovuto comunque garantire che, dall'applicazione delle norme del nuovo decreto legislativo, non derivassero costi eccessivi a carico della bolletta elettrica che altrimenti avrebbero gravato oltre misura sui bilanci delle imprese e dei cittadini, prevedendo l'allineamento degli incentivi per le fonti rinnovabili stabiliti nel nostro Paese a quelli applicati negli Stati membri dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a convocare immediatamente un tavolo di confronto con tutti gli operatori del settore delle fonti rinnovabili, per poter definire al più presto un nuovo sistema di incentivi, in attuazione dell'emanando decreto legislativo, basato sul raggiungimento graduale della nuova disciplina di incentivazione;

a fare salvi gli investimenti avviati sulla base del precedente quadro di incentivazione definendo un quadro normativo certo e garantendo stabilità economica per le imprese che investono nel settore del fotovoltaico e per le banche che finanziano tali interventi;

ad emanare in tempi strettissimi il decreto attuativo di cui all'articolo 25, comma 10, del nuovo decreto legislativo, inerente al settore del fotovoltaico, allo scopo di definire con certezza il quadro di incentivazione per i prossimi anni, permettendo a imprese e banche di pianificare lo sviluppo futuro del settore, con particolare riguardo alle imprese che abbiano già avviato propri investimenti sulla base del precedente quadro di incentivazione, ma non riescono a giungere alla messa in esercizio degli impianti entro il 31 maggio 2011;

nell'ambito della quantificazione delle tariffe incentivanti, a favorire la realizzazione di impianti integrati su edifici e manufatti, salvaguardando il territorio agricolo dalle speculazioni;

ad assumere iniziative per porre definitivamente fine al sistema di incentivazione tariffaria, noto come CIP6, di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

a rivedere il piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, anche al fine di ridefinire gli obiettivi relativi al fotovoltaico e all'eolico, allo scopo di sfruttare la posizione geografica del nostro Paese che gode di

un'insolazione ampiamente superiore rispetto ad altri Paesi europei, senza trascurare la tutela delle bellezze naturali italiane;

a sostenere la ricerca e lo sviluppo dei processi di industrializzazione delle nuove tecnologie del settore fotovoltaico;

a far salva la possibilità di scambio sul posto fino a 200 kilowatt per i comuni fino a 20.000 abitanti così come previsto dalla legge n. 99 del 2009.

(1-00392) (Testo 2) (23 marzo 2011)

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, VICARI, CURSI, PICCONE, PARAVIA, CARUSO, CASELLI, GHIGO, CASOLI, SPADONI URBANI, MESSINA, GIORDANO, SPEZIALI. – Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo sulle fonti rinnovabili è stato adottato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 in attuazione della Direttiva 2009/28/CE e si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO₂, definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari al raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energie e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

la 10^a Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo), in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo sulle fonti rinnovabili, ha svolto un ampio ciclo di audizioni di tutti i soggetti interessati, dalle associazioni di categoria agli operatori del settore, al fine di acquisire tutti gli elementi informativi utili per l'espressione al Governo del prescritto parere, che è stato reso nella seduta della Commissione del 16 febbraio 2011, tenendo inoltre conto del parere inviato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali);

secondo il World Energy Outlook 2010 la lotta ai cambiamenti climatici ed il loro contenimento è possibile, ma solo attraverso un profondo cambiamento del settore energetico e per questo le fonti rinnovabili avranno un ruolo di cruciale importanza nell'indirizzare il mondo verso un percorso energetico più sicuro, affidabile e sostenibile;

risulta evidente però che il solo impegno europeo in tale direzione, in mancanza di un analogo sforzo da parte delle principali economie mondiali, grandi produttrici di CO₂, rischia di essere insufficiente;

in Italia, all'obiettivo definito in sede europea e finalizzato alla riduzione di CO₂, si aggiungono altri due importanti obiettivi, la riduzione degli inquinanti chimici fisici prodotti dalla combustione delle fonti fossili, quali micro polveri, NO_x ed altri, che pongono molte aree del nostro Paese tra le più inquinate d'Europa con conseguenti danni alla salute umana ed all'ambiente e l'aumento dell'indipendenza energetica reso ancora più strategico in considerazione delle turbolenze geopolitiche che stanno interessando i nostri principali fornitori di fonti fossili;

la rapidità con cui le energie rinnovabili contribuiranno a soddisfare la quota parte della domanda di energia dipende soprattutto dalla efficacia delle misure di supporto che attueranno i governi al fine di renderle competitive con altre fonti e tecnologie;

in questo contesto un ruolo centrale deve inoltre essere svolto dalla capacità di sostenere il nostro sistema produttivo ed i consumi domestici nel raggiungere un significativo aumento dell'efficienza nell'uso finale dell'energia riducendo conseguentemente i consumi finali di energia;

a livello comunitario la Commissione ha attuato diversi programmi pluriennali volti a promuovere politiche di efficienza energetica, basate sull'utilizzo più razionale dell'energia e sulla diffusione di fonti energetiche rinnovabili;

con l'adozione del cosiddetto pacchetto «clima-energia», l'Unione europea punta a ridurre, entro il 2020, del 20 per cento le emissioni di CO₂, rispetto ai livelli del 1990, ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento ed a raggiungere una quota di produzione di energia da fonti rinnovabili del 20 per cento;

con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, si stabilisce un quadro comune finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi;

ogni Stato membro deve assicurare che il raggiungimento degli obiettivi assegnati, calcolati conformemente ai criteri dettati dalla direttiva stessa, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per quell'anno; a loro volta, questi obiettivi nazionali generali devono concorrere a raggiungere gli obiettivi della Comunità europea al 2020;

l'Italia, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede europea nel settore energetico tra cui in particolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ha recentemente approvato le linee guida nazionali ed il Piano d'azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili;

l'obiettivo fondamentale che emerge dal Piano di azione nazionale è il forte impegno che l'Italia intende affrontare per arrivare a soddisfare il 17 per cento dei consumi nazionali tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili entro il 2020, in sintonia con le linee guida europee;

l'Italia è interessata a porre lo sviluppo delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica tra le priorità della sua politica energetica, avendo, come obiettivi, la promozione di filiere tecnologiche ed industriali innovative, la riduzione dei costi dell'energia per cittadini e le imprese, la riduzione degli impatti ambientali determinati dal grande uso di fonti fossili, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la creazione delle condizioni per nuovi investimenti, il miglioramento del livello di sicurezza del sistema;

al fine di raggiungere gli obiettivi descritti risulta infine necessario assicurare una stabilità del quadro normativo che garantisca un contesto certo alle iniziative imprenditoriali ed una adeguata tutela per gli investimenti già avviati,

impegna il Governo:

a proseguire in tempi rapidi i lavori del tavolo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, coinvolgendo i Ministeri interessati, le associazioni del settore e gli operatori, in modo da definire prima del 30 aprile 2011, così come previsto all'articolo 23, comma 9-ter, il decreto che disciplina in modo stabile l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, favorendo le iniziative imprenditoriali e scoraggiando quelle speculative;

a definire un periodo transitorio con incentivi decrescenti, in modo da evitare una penalizzazione degli investimenti fino ad ora avviati dalle famiglie e dalle imprese;

a contenere i futuri aumenti del carico sulla bolletta elettrica della componente A3 relativa al finanziamento degli incentivi per le fonti rinnovabili, dato che l'entità complessiva di tale componente di prelievo obbligatorio sulla bolletta ha già raggiunto valori molto elevati, ben oltre la media europea;

a rendere ancor più trasparente e consapevole l'impatto di tutti i costi delle agevolazioni per la produzione di energia elettrica nelle bollette di famiglie ed imprese;

a determinare gli incentivi previsti in modo tale da armonizzarli con il livello di incentivazione adottato nei principali paesi dell'Unione europea;

ad assumere iniziative per definire un sistema di incentivazione che, evitando aggravii del costo complessivo dell'energia, garantisca una prospettiva di crescita per il settore fotovoltaico, in un contesto di misure incentivanti che deve sostenere le fonti rinnovabili maggiormente compatibili con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del nostro territorio, con lo sviluppo di possibili filiere industriali nazionali, con le opportunità di integrazione con il settore agricolo e con stabili ricadute occupazionali;

a favorire, nella definizione degli incentivi del decreto, cosiddetto «quarto conto energia», gli impianti fotovoltaici collocati in aree già compromesse e salvaguardando così i terreni agricoli di pregio, quelli realizzati in interventi di bonifica di coperture in Eternit di edifici industriali, nonché quelli installati sui tetti degli edifici in forma totalmente integrata. Sotto questo profilo si ribadisce quanto già segnalato nel parere della 10^a Commissione permanente del Senato finalizzato a sollecitare i Comuni affinché nei loro strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in aree già fabbricate con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e commerciali. Particolare attenzione si dovrebbe porre nell'incentivare gli impianti di piccola taglia connessi ad interventi di efficienza energetica promossa da enti locali su edifici pubblici;

in merito al sistema delle aste, introdotto con il sopracitato decreto legislativo 3 marzo 2011 a prevedere, come già richiesto dal parere della 10^a Commissione permanente del Senato, un *floor* minimo, al di sotto del quale le offerte al ribasso non potranno scendere;

a valutare la possibilità di adottare nei decreti attuativi, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria per il 2009, le ulteriori osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari competenti in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo sulle fonti rinnovabili;

nella definizione dei nuovi incentivi, a mantenere un adeguato sostegno al settore delle energie rinnovabili con una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della *grid parity* in linea con la progressiva riduzione dei costi di produzione del kilowattora da fonti rinnovabili;

a prevedere adeguati strumenti di incentivazione dei biocarburanti, così come individuati nel parere reso dalla 10^a Commissione permanente;

a favorire, nell'ambito delle bioenergie, la filiera corta attraverso il ricorso agli impianti di piccola taglia e l'utilizzo di materie prime provenienti dal territorio, nonché, nella rimodulazione degli incentivi, a favorire gli investimenti degli enti pubblici e la produzione destinata all'autoconsumo;

a sostenere la ricerca e lo sviluppo dei processi di industrializzazione delle nuove tecnologie del settore fotovoltaico, delle biomasse, dei biocombustibili e di tutte le rinnovabili in generale;

ad adottare misure che responsabilizzino il gestore della rete elettrica al fine di assicurare tempi contenuti e certi per l'allaccio alla rete elettrica;

ad aggiornare, qualora necessario, il Piano di azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, anche al fine di meglio tarare gli obiettivi delle diverse fonti rinnovabili, sostenendo quelle maggiormente compatibili con le caratteristiche ambientali del nostro territorio, con le possibili filiere industriali nazionali, con le opportunità di integrazione con il settore agricolo e con stabili ricadute occupazionali;

tale scelta deve tener conto di un *mix* energetico complessivo in grado di dare un costo finale dell'energia in linea con i Paesi competitori europei e generare una legislazione stabile tale da incoraggiare investimenti imprenditoriali e non speculativi;

a valutare la possibilità di prevedere per le aree colpite da calamità naturale così come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 10 marzo 2011, pubblicato nella G.U. n. 65 del 21 marzo 2011 che ha dichiarato lo stato di emergenza, una proroga al 31 dicembre 2011 del termine per la fruizione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010.

(1-00395) (23 marzo 2011)

MENARDI, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA, VILLARI.
– Il Senato,

premessi che:

l'attuale sistema degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili ha consentito all'Italia di attrarre negli ultimi anni investimenti per mi-

liardi di euro, con effetti concreti sia sul lato della produzione di energia sia sul lato occupazionale, con la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro sparsi su tutto il territorio nazionale;

anche negli ultimi due anni, caratterizzati dalla più grave crisi economica e finanziaria globale dal secondo dopoguerra, il settore delle fonti rinnovabili ha continuato ad attrarre investimenti, generare utili, occupazione, filiere industriali importanti;

la spina dorsale di tutto ciò è stato un sistema nazionale di incentivi modulato anche secondo le esperienze compiute da altri Paesi europei;

tuttavia, questo sistema di incentivi necessita oggi di una profonda revisione che consenta di eliminare alcune distorsioni interne e di rispondere in maniera efficace agli ambiziosi obiettivi europei al 2020 in tema di incidenza delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra;

allo stesso tempo, un processo di revisione generale non può generare equivoci sugli obiettivi, modificare parametri chiave che hanno spinto tanti soggetti a pianificare investimenti a lungo termine in settori chiave quali quello dell'energia eolica e solare fotovoltaica;

l'approvazione del Nuovo conto energia per il solare e delle Linee guida sulle autorizzazioni per gli impianti rinnovabili, e il conseguente adattamento della normativa regionale, hanno avuto il fondamentale pregio di definire un orizzonte temporale di stabilità, condizione ideale per attrarre nuovi investimenti e per non fermare quelli incorso;

il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE, anche se presenta indubbi meriti di chiarezza e di sistematicità della materia e contiene notevoli passi in avanti per quanto concerne l'incentivazione della generazione termica e della biomassa, include alcune soluzioni potenzialmente in grado di «inceppare» la macchina messa in moto negli ultimi tempi e di ostacolare lo sviluppo di settori chiave per il raggiungimento degli obiettivi al 2020. Dunque il testo, emanato con il proposito di sistematizzare la materia degli incentivi alle rinnovabili, rischia in realtà di bloccare alcune delle tecnologie più promettenti e in rapido sviluppo come l'eolico e il solare fotovoltaico;

la Commissione europea, in data 31 gennaio 2011, ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, causa di incertezza sul mercato e di congelamento degli investimenti;

il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, invece, all'articolo 25, blocca al 31 maggio 2011 le tariffe incentivanti già previste dal conto energia, prevedendo l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale che dovrà ridefinire gli incentivi per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 10 giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2012, lasciando ad altri decreti ministeriali la disciplina degli incentivi a regime, con doppia modalità di incentivazione – tariffa incentivante o asta pubblica; da questo contesto normativo sono esclusi gli impianti incentivati ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo

2010, n. 41, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2011, per i quali si applicano le tariffe incentivanti del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, cosiddetto secondo conto energia (decreto-legge Alcoa);

con l'obiettivo di colpire abusi e speculazioni nel settore fotovoltaico, il blocco previsto dal nuovo decreto legislativo rischia di colpire l'intero mercato del settore fotovoltaico;

l'obiettivo di evitare le speculazioni sui terreni agricoli è ampiamente soddisfatto dal testo del nuovo decreto legislativo che riconosce la possibilità dell'installazione degli impianti fotovoltaici ai soli proprietari dei terreni agricoli, nel contempo ponendo limiti rigorosi alla potenza degli impianti e alla superficie agricola occupata;

occorre dunque emanare nell'immediato norme che possano porre rimedi al blocco degli incentivi del «conto energia» al 31 maggio 2011, attraverso una graduale diminuzione degli incentivi che in ogni caso garantisca la certezza degli investimenti ai soggetti – imprese o privati cittadini – che abbiano sottoscritto impegni sulla base di norme precedenti;

occorre garantire procedure certe e trasparenti per contrastare speculazioni nel settore delle fonti rinnovabili, puntando ad una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della coincidenza tra il costo del kilowattora da fonti rinnovabili con il costo del kilowattora prodotto da fonti convenzionali per tutte le categorie di utenti e per tutte le fasce orarie;

nell'ambito della disciplina del decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 10, del nuovo decreto legislativo, sarebbe comunque opportuno garantire l'applicazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, come previste dalle lettere A), B) e C) della Tabella A del comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, al fine di garantire gli investimenti già avviati,

impegna il Governo:

a convocare al più presto un tavolo di confronto con tutti gli operatori del settore delle fonti rinnovabili, per poter definire un nuovo sistema di incentivi basato sul raggiungimento graduale della nuova disciplina di incentivazione;

a non lasciare nell'incertezza tutto il settore delle energie rinnovabili e a fare salvi gli investimenti che siano stati avviati sulla base del precedente quadro normativo di incentivazione;

a contribuire alla riduzione del carico sulla bolletta elettrica della componente A3 relativa al finanziamento degli incentivi per le fonti rinnovabili e le energie assimilate e a rendere ancor più trasparente l'impatto di tutte le agevolazioni dei costi dell'energia elettrica di famiglie e imprese;

a determinare gli incentivi previsti in modo tale da armonizzarli con il livello di incentivazione adottato nei principali paesi dell'Unione europea;

nell'ambito della quantificazione delle tariffe incentivanti, a favorire la realizzazione di impianti integrati su edifici e manufatti, salvaguardando il territorio agricolo dalle speculazioni;

nella definizione dei nuovi incentivi, a mantenere un adeguato sostegno al settore delle energie rinnovabili con una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della *grid parity* in linea con la progressiva riduzione dei costi di produzione del kilowattora da fonti rinnovabili;

a favorire, nell'ambito delle bioenergie, la filiera corta attraverso il ricorso agli impianti di piccola taglia e l'utilizzo di materie prime provenienti dal territorio, nonché, nella rimodulazione degli incentivi, a favorire gli investimenti degli enti pubblici e la produzione destinata all'autoconsumo;

a sostenere la ricerca e lo sviluppo dei processi di industrializzazione delle nuove tecnologie del settore fotovoltaico;

per quanto riguarda le fonti tradizionali, ad assumere iniziative per porre definitivamente fine al sistema di incentivazione tariffaria, noto come CIP6, di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

a valutare l'opportunità, in prospettiva, di ridurre la soglia di potenza degli impianti, oltre al quale può essere adottato il sistema delle aste a ribasso, fissata dal decreto legislativo in 5 Megawatt, ai fini di uno sviluppo del settore basato su meccanismi reali di mercato;

a rivedere il Piano di azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, anche al fine di ridefinire gli obiettivi relativi al fotovoltaico e all'eolico, allo scopo di sfruttare la posizione geografica del nostro Paese che gode di un'insolazione ampiamente superiore rispetto ad altri Paesi europei, senza trascurare la tutela delle bellezze naturali italiane, e a distribuire gli obiettivi del PAN annualmente senza tuttavia penalizzare gli investimenti;

a prevedere che i meccanismi di sostegno, laddove giustificati da maggiori costi rispetto alle tecnologie non rinnovabili, rispondano innanzitutto alla strategia di promozione delle rinnovabili e dell'efficienza energetica nel quadro della politica energetica del Governo in sede europea;

ad eliminare, quindi, al più presto l'incertezza sul futuro per ridare certezza a consumatori e imprese, ma soprattutto credibilità alle politiche del Governo. La riforma deve rappresentare l'occasione per una visione politica allargata della materia, con un maggiore e più ampio riferimento alle esperienze internazionali, deve essere la premessa per una strategia di sviluppo delle energie e delle tecnologie rinnovabili che analizzi i costi e i benefici sociali dei possibili scenari di crescita.

(1-00396) (23 marzo 2011)

D'ALIA, SBARBATI, GERMONTANI, PISTORIO, BIANCHI, FISTAROL, GIAI, GUSTAVINO, GALIOTO, MUSSO, SERRA. – Il Senato,

premesso che:

la ricerca e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie tese alla riduzione delle emissioni inquinanti costitui-

scono, oltre che un impegno assunto dall'Italia in seno alla comunità internazionale e nell'ambito delle politiche energetiche comunitarie, una sfida strategica per il futuro del Paese;

la politica energetica nazionale va orientata alla creazione di un «paniere» ampio di fonti energetiche, che coniughi sicurezza dell'approvvigionamento, tutela dell'ambiente, efficienza e competitività del sistema economico, cogliendo le opportunità di sviluppo e innovazione della cosiddetta *green economy*;

la direttiva comunitaria 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissa al 20 per cento la quota minima di energia da fonti rinnovabili da consumare nell'Unione europea entro il 2020, assegnando a ciascuno Stato membro un obiettivo nazionale da raggiungere entro tale data. Al fine di consentire tale obiettivo, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare, tra l'altro, regimi di sostegno atti a promuovere l'uso di tali forme di energia. Per quanto riguarda l'Italia, la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020 è fissata al 17 per cento;

la legge comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010 ha stabilito, all'articolo 17, i principi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il legislatore nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE. Tali principi includono, tra l'altro, la necessità di «adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e della efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, che sono causa di incertezze del mercato e di congelamento degli investimenti; in base a tali principi, gli Stati membri dovranno tenere conto e garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, in modo da salvaguardare la convenienza dell'investimento complessivo nel tempo;

è ampiamente condivisa l'opportunità di intervenire in un sistema normativo – quale è quello relativo agli incentivi della produzione di energia da fonti rinnovabili – che, nonostante le recenti riforme, è ancora considerato farraginoso e distorsivo; le procedure autorizzative vigenti necessitano di uno snellimento, di una maggiore trasparenza e di tempi certi, mentre è opportuno riformare i meccanismi di sostegno agli investimenti privati, razionalizzandoli sulla base delle dinamiche di mercato e orientandoli all'innovazione di processo e al minor consumo di territorio;

considerato che:

nel nostro Paese, terra di conquista di multinazionali straniere, si è verificata un'opera selvaggia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che ha indotto alcune Regioni e enti

locali ad adottare appositi provvedimenti di divieto di realizzare impianti fotovoltaici e altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con moduli ubicati al suolo, qualora gli stessi non siano finalizzati alla produzione di energia per la conduzione dell'azienda agricola;

i recenti dati sul consumo di suolo nel territorio nazionale denunciano che negli ultimi 50 anni alla produzione agricola è stato sottratto un terzo del territorio con una perdita giornaliera attuale di 200.000 metri quadri di terreno;

il limite di un megawatt non sembra infatti contenere le spinte distorsive del sistema, per cui alcuni Paesi europei, come la Repubblica ceca, la Spagna, la Francia, hanno già adottato misure restrittive o veicolato gli impianti sui tanti capannoni inutilizzati o sulle aree industriali dismesse, oppure hanno chiesto ai proprietari dei terreni una variazione di destinazione d'uso (si veda il caso della Francia);

la corsa al pannello è stata così frenetica che quest'anno gli utenti dovranno pagare, fra maggior costo della bolletta ed altro, una sovratassa di 5,7 miliardi di euro per le energie alternative, di cui 3 miliardi di euro per il solo fotovoltaico. Nel solo 2009 se l'elettricità prodotta con fonti rinnovabili è salita al 13 per cento e l'eolico è cresciuto del 35 per cento, mentre gli impianti solari hanno registrato un balzo clamoroso pari al 418 per cento in più;

il sistema incentivante «in conto energia», che ha consentito il decollo accelerato della filiera fotovoltaica, sta producendo risultati opposti agli obiettivi prefissati a causa dell'incremento di fenomeni speculativi legati all'installazione di vere e proprie centrali elettriche fotovoltaiche in aree agricole, formate da distese di pannelli, disposti in file parallele, sovrالعlevati rispetto al piano della campagna, installate su terreni di fatto sottratti alla produzione agricola;

la localizzazione spesso non adeguata e scarsamente controllata dei suddetti impianti, oltre ad incidere negativamente sulla produttività agricola, interrompe la continuità paesaggistica dei luoghi compromettendo il valore aggiunto dei prodotti agricoli che sono legati intimamente alla qualità del territorio;

rilevato che:

pur operando per il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE (approvato dal Governo il 3 marzo 2011) – rimandando la disciplina puntuale dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 aprile 2011, e limitando l'efficacia delle attuali disposizioni in materia, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), agli impianti che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011 – non fissa alcun parametro economico per la determinazione del futuro regime d'incentivazione, determinando in questo modo un'incertezza normativa per gli operatori, che, sulla base delle disposizioni vigenti, avevano impostato e realizzato i loro investimenti pluriennali nel settore;

tale incertezza investe, tra l'altro, quanti si trovano attualmente a implementare o a valutare l'opportunità di un investimento nel settore della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e, più in generale, nell'economia italiana, come recentemente evidenziato dall'Associazione delle banche estere operanti nel nostro Paese;

sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, gli operatori del settore della produzione di energia da impianti fotovoltaici hanno fatto legittimo affidamento sull'esistenza di una tariffa garantita, certa e prestabilita, idonea a garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti;

stante l'assenza di una disciplina relativa al periodo successivo al 31 maggio 2011, quanti abbiano conseguito l'autorizzazione alla realizzazione e alla messa in funzione di impianti fotovoltaici dalla fine del 2010 in avanti, ma che non siano ancora operanti, rischiano di vedere seriamente compromesso il proprio investimento; *a fortiori*, considerato che la possibilità di realizzazione di impianti fotovoltaici è solitamente subordinata alla stipula, da parte dell'imprenditore, di un contratto di finanziamento con uno o più istituti di credito, che gli stessi concedono sulla base di un piano pluriennale di ritorno dell'investimento, gli imprenditori non ancora operanti rischiano di non poter accedere al mercato del credito o di poterlo fare solo a condizioni particolarmente onerose;

il decreto legislativo non supera alcune delle attuali contraddizioni in materia di semplificazione amministrativa: pur introducendo una cosiddetta «procedura semplificata» per gli impianti fino a 1 megawatt di potenza, resta irrisolto il nodo della tempistica per l'espletamento della procedura di autorizzazione, con la conseguente lievitazione dei costi per gli investitori,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi rapidi all'adozione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare il sistema degli incentivi agli impianti di produzione di energia da pannelli solari fotovoltaici che sarà in vigore dopo il 31 maggio 2011, superando l'incertezza normativa ed evitando che la medesima, oltre a ridurre l'attrattività dell'Italia per gli investimenti esteri nel settore, danneggi quanti – sulla base di un legittimo affidamento alla stabilità della disciplina degli incentivi – hanno investito e stanno investendo nel settore;

a tenere conto delle condizioni ed osservazioni poste dalle competenti Commissioni parlamentari nella stesura del prossimo decreto ministeriale che dovrà disciplinare il sistema degli incentivi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico;

a provvedere, nel quadro di un riordino della normativa settoriale, anche attraverso modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011 recentemente approvato:

a) ad estendere agli impianti fotovoltaici autorizzati entro il 31 maggio 2011, nonché agli impianti la cui richiesta di autorizzazione sia

stata effettuata entro la data di emanazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, la vigenza dell'attuale sistema d'incentivazione;

b) ad assicurare una maggiore semplificazione del quadro delle autorizzazioni degli impianti, al fine di ridurre i tempi di attesa – e i relativi costi per gli operatori – e rendere più trasparente l'*iter* amministrativo di approvazione;

c) ad adottare meccanismi d'incentivazione che premino l'innovazione di processo;

a procedere ad una riorganizzazione e rimodulazione del sistema di incentivi alle fonti rinnovabili, e a convocare un tavolo di concertazione con gli operatori di settore, le associazioni di categoria e gli enti locali, per la definizione della nuova disciplina;

ad adottare provvedimenti più incisivi volti al perseguimento degli obiettivi europei sull'energia prodotta dalle fonti rinnovabili;

a promuovere le attività di ricerca nel settore delle fonti rinnovabili;

a promuovere misure atte a disincentivare i comportamenti speculativi degli operatori, in particolare quelli orientati a realizzare investimenti esclusivamente orientati a logiche finanziarie;

ad intervenire su tutte le concessioni date nel momento del vuoto normativo e su quelle ancora da riconoscere, sia per fermare la speculazione, sia per evitare il rischio che installazioni progettate frettolosamente e altrettanto frettolosamente realizzate prima che scattino le tariffe del nuovo conto e le limitazioni delle linee guida non siano poi in grado di produrre il quantitativo di energia previsto, e di evitare altresì che i cittadini, che sulle bollette elettriche sopportano i relativi costi dei sussidi elargiti con denaro pubblico, al danno uniscono anche la beffa subita;

a provvedere ad integrare il quadro normativo e/o a modificarlo per fronteggiare la contraddizione che emerge dalla corretta applicazione delle disposizioni in materia, tenendo nella giusta considerazione la necessità e l'urgenza di assicurare velocemente un adeguato temperamento dei diversi interessi in campo e contenere l'irreversibile trasformazione del paesaggio agrario, impedendo il consumo indiscriminato di suolo agricolo, fattore non rinnovabile di produzione, e salvaguardare altresì l'ambiente, il paesaggio, la biodiversità ed i beni culturali;

ad impegnarsi affinché gli operatori deputati all'allaccio degli impianti alla rete elettrica stabiliscano regole certe ed impegni sostanziali a beneficio degli operatori in regola con le autorizzazioni e pronti a far entrare in esercizio gli impianti entro il 31 maggio 2011.

(1-00397) (23 marzo 2011)

MOLINARI, RUTELLI, BAIÒ, BRUNO, MILANA, RUSSO, GUSTAVINO, FISTAROL. – Il Senato,

premesso che:

il recente decreto legislativo, approvato dal Governo il 3 marzo 2011, in materia di fonti energetiche rinnovabili mentre persegue gli obiet-

tivi indicati dalla direttiva europea 2009/28/CE, non sembra avere accolto in modo sistematico le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;

la politica energetica nazionale deve valorizzare il maggior numero di fonti energetiche, avendo come obiettivo la diversificazione e, nello stesso tempo, la qualità dell'approvvigionamento, con particolare riguardo alla tutela ambientale e alla complessiva efficienza e competitività del nostro sistema;

l'obiettivo di potenziare la ricerca e di promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, anche al fine di ridurre le emissioni inquinanti, corrisponde ad un preciso obbligo internazionale e ad un impegno strategico per il Paese, anche con riferimento alle potenzialità di progresso e di innovazione connesse alla *green economy*;

occorre integrare i riferimenti normativi riguardanti, in particolare, il sistema di incentivi alla produzione di energie da fonti rinnovabili ed intervenire sia sulle procedure autorizzative attuali, che sulle modalità di sostegno agli investimenti con lo scopo di offrire sicurezza ai cittadini, agli imprenditori e al sistema bancario, tutelando inoltre in maniera significativa il territorio anche limitandone il consumo,

impegna il Governo:

a far proprie le condizioni e le osservazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, tendenti a disciplinare il sistema degli incentivi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, il solare termodinamico e l'idroelettrico;

ad adottare un decreto ministeriale integrativo che regolamenti, in via definitiva, gli incentivi per il settore fotovoltaico, dopo la scadenza del 31 maggio 2011, dando certezza agli investimenti nazionali ed esteri;

a concertare con gli operatori, le associazioni di categoria, le Regioni e gli enti locali una nuova disciplina normativa per riorganizzare il sistema di incentivi alle fonti rinnovabili, al fine di perseguire gli obiettivi europei condivisi;

ad investire in maniera significativa nel campo della ricerca, anche riguardo al fotovoltaico nanotecnologico che permette di innalzare di molto il rendimento;

ad adoperarsi presso i gestori della rete elettrica, per facilitare e favorire gli allacci degli impianti alla stessa;

ad attivare tutti i dispositivi possibili per contrastare le speculazioni nel settore, compresi quelli orientati a realizzare esclusivamente rendite finanziarie.

**INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE SULLA
DIAGNOSI E SUL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA
DA INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA
CEREBRO-SPINALE (CCSVI)**

(2-00278) (9 novembre 2010)

MASSIDDA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che l'insufficienza venosa cronica cerebro-spinale (CCSVI) è una condizione clinica che consiste in stenosi congenite o di altra natura che colpiscono le vene giugulari e le altre vene del tronco (in particolare le vene giugulari interne e la vena azygos), determinando un alterato deflusso del sangue dal cranio al torace. Inserita fra le malformazioni venose di tipo trunculare, ovvero fra quelle che si sviluppano fra il terzo ed il quinto mese di vita intrauterina, la CCSVI è già stata riconosciuta come condizione clinica e la sua diagnosi, così come i potenziali protocolli terapeutici, sono stati descritti anche dal professor Paolo Zamboni, responsabile del centro malattie vascolari dell'università di Ferrara, e sono stati inseriti nel convegno «International Union of Phlebology» (UIP 50), svoltosi nel settembre 2010 a Montecarlo. Gli esperti di malformazioni vascolari di 47 Paesi si sono espressi al riguardo in modo unanime;

considerato che:

la diagnosi di CCSVI può essere effettuata in presenza di strumentazione specifica (ecocolordoppler MyLab Vinco della Esaote, unica azienda ad aver progettato un *software* dedicato per la diagnosi della CCSVI) e personale adeguatamente formato presso la stessa università di Ferrara nel Centro malattie vascolari, di cui è direttore lo stesso professor Paolo Zamboni. Tale diagnosi risulta essere poco costosa, per niente invasiva e priva di eventi avversi;

la CCSVI viene curata con l'angioplastica dilatativa, una procedura consolidata da 25 anni, mininvasiva, con buona sicurezza per la salute dei pazienti;

in Sardegna esistono centri, per quanto riguarda la radiologia interventista e la chirurgia vascolare, con strutture adeguate e dotate di un capitale umano d'eccellenza;

l'art. 32 della Costituzione «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno concedere l'autorizzazione alla sperimentazione come indicata dal professor Zamboni;

se ritenga opportuno assicurare adeguato sostegno alla verifica delle conoscenze e delle ricerche del professor Zamboni;

se risulti che la Regione Sardegna, in particolare, abbia dato la disponibilità ad avviare progetti per la diagnosi e il trattamento della CCSVI

e, in caso affermativo, se ritenga di dover dotare la Regione medesima di un contributo straordinario a sostegno dell'iniziativa.

(3-01998) (23 marzo 2011) (*Già* 4-03839) (13 ottobre 2010)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che: il professor Paolo Zamboni, cardiocirurgo dell'Università di Ferrara, ha identificato una ricorrente variazione cronica delle vene giugulari all'origine di eziogenesi patologiche, denominata CCSVI (insufficienza venosa cronica cerebro-spinale);

la stessa è una malattia vascolare che consiste in stenosi malformative di varia foggia che colpiscono le vene giugulari interne e altre vene cerebrali, determinando il mancato deflusso con accumuli di materiali anche nocivi per il sistema nervoso centrale;

inserita fra le malformazioni venose di tipo trunculare, ovvero fra quelle che si sviluppano fra il terzo ed il quinto mese di vita intrauterina, la CCSVI è stata già riconosciuta internazionalmente e ne sono state accettate sia la diagnosi che la terapia come definite dal professor Zamboni, tanto da essere inserite nella Consensus Conference mondiale dei chirurghi vascolari presieduta dal professor B.B. Lee, della Georgetown University, Washington, e votata da 47 Paesi all'unanimità nel mese di settembre 2010 a Monaco;

la terapia riconosciuta internazionalmente è l'angioplastica dilatativa delle vene interessate (definita liberazione nel trattamento per CCSVI), l'angioplastica dilatativa è una procedura consolidata da 25 anni di pratica, mininvasiva, con rischi bassissimi secondo tutta la letteratura esistente, usata finora soprattutto per le arterie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del perché ancora in Italia non sia identificata e non sia possibile curare la CCSVI quale patologia riconosciuta, all'interno di un percorso strutturato e dei protocolli terapeutici accettati a livello internazionale dalla comunità scientifica sulle malattie vascolari;

se non intenda inserire nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) la diagnosi e il trattamento terapeutico di tale patologia.

INTERROGAZIONE SUL MERCATO DEI FARMACI CONTRAFFATTI

(3-01689) (27 ottobre 2010)

SBARBATI, SOLIANI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che: dalle dichiarazioni di responsabili del Dipartimento del farmaco dell'Istituto superiore di sanità (Iss), apparse sulla stampa in questi giorni, si apprende che nel mondo il numero di medicinali contraffatti varia dall'1 al 10 per cento. Cifre più consistenti sono quelle relative ai Paesi in via di sviluppo, ma sono in aumento anche in Europa e in Nord America, soprattutto per medicinali costosi, che migliorano lo stile di vita, quali ormoni, steroidi, farmaci contro l'impotenza, ma anche antipertensivi e antitumorali;

i rischi vanno dall'assenza del principio attivo (quindi inefficacia del farmaco, che diventa un dramma se si tratta di un salvavita) alla tossicità, al ritardo o all'insufficienza della risposta terapeutica;

il mercato del farmaco contraffatto, che per le stime (al ribasso) si aggira sui 70 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti, si sviluppa principalmente via *Internet*, anche se nel nostro Paese questi prodotti si possono trovare perfino nelle palestre, nei *sexy shop* e nei negozi etnici;

questi pseudo medicamenti, che poco hanno a che fare con i farmaci a parte il nome, secondo un campionamento sui prodotti pubblicizzati *on line*, che è stato eseguito da Impact Italia (gruppo di lavoro costituito nel 2007 e composto da esperti di Agenzia italiana del farmaco, Nas, Iss, Ministeri della salute e dello sviluppo economico e Agenzia delle dogane) per il 59 per cento dei casi risultano una truffa (visto che non è arrivato nessun prodotto per posta); per il restante 41 per cento dei prodotti acquistati, solo il 5 per cento è autentico, il 21 per cento contraffatto e ben il 74 per cento risulta copia illegale di farmaco;

il mercato dei farmaci subisce un ulteriore *stress* per la confusione che si continua a fare sui generici, a scapito della qualità; mentre le stesse multinazionali che producono il principio attivo per gli originali lo forniscono anche a chi commercializza i generici;

dei produttori di farmaci generici 48 sono in Italia, 139 nella UE e ben 56 in India; quindi solo il 16 per cento di questi farmaci è prodotto nel nostro Paese,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia in possesso di dati relativi al volume d'affari che il fenomeno assume in Italia;

se non ritenga urgente informare la popolazione attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione capillari e mirate circa i rischi che questo mercato può costituire per l'incolumità e la salute dei cittadini;

se non ritenga che una corretta informazione circa l'efficacia del farmaco sia necessaria per scoraggiare queste forme di automedicazione;

se non ritenga che questo fenomeno, che non può essere sottovalutato, riapra l'annoso dibattito sui brevetti, sui costi ingiustificati di alcuni prodotti farmaceutici, sulle speculazioni delle multinazionali in questo delicato settore, che in un momento di grave crisi economica per le famiglie, tenuto conto dei volumi d'affari e delle alte percentuali rappresentate, ha assunto la portata di un fenomeno sociale;

se non ravvisi di dover intervenire rispetto alla superficiale e spesso disonesta pubblicità, che ha maggiormente presa sulle persone meno istruite e più vulnerabili psicologicamente, che è il vero nemico da sconfiggere se si vuole affrontare con consapevolezza il fenomeno della contraffazione e delle truffe nel mercato dei farmaci.

INTERROGAZIONE SULLA SINDROME DA TALIDOMIDE

(3-01491) (3 agosto 2010)

MASCITELLI. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il talidomide è una molecola presente in alcuni farmaci che furono commercializzati negli anni '50 e '60 come sedativi, anti-nausea e ipnotici (rivolti in particolar modo alle donne in gravidanza) e che vennero ritirati alla fine del 1962, in seguito alla scoperta che le donne trattate con tale farmaco davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti quali amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti);

fino al 2008 l'unico beneficio erogato da parte dello Stato ai soggetti colpiti dagli effetti del talidomide era l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in forza di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

il comma 363 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha stabilito che «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia» è riconosciuto «l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229», consistente in un assegno vitalizio mensile da corrisponderci per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa;

successivamente l'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 ha precisato che l'indennizzo previsto dalla legge finanziaria per il 2008 viene riconosciuto solo ai soggetti nati dal 1959 al 1965;

il regolamento di attuazione della norma di cui alla legge finanziaria per il 2008 è stato emanato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2009, n. 163;

le «Linee guida per l'istruttoria delle domande di indennizzo dei soggetti affetti da sindrome da talidomide» sono state pubblicate con la circolare 5 novembre 2009, n. 31, dell'allora Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

considerato che:

farmaci contenenti talidomide furono introdotti nel mercato europeo fin dal 1957 e risulta all'interrogante che vi sarebbero soggetti affetti dalla relativa sindrome cui le competenti autorità sanitarie avrebbero ne-

gato il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla legge finanziaria per il 2008, proprio perché nati prima del 1959;

la citata circolare 5 novembre 2009, n. 31, ha comportato un aggravamento degli oneri di documentazione della patologia a carico del soggetto richiedente l'indennizzo, stabilendo, in particolare, l'obbligo di presentazione di documentazione anche molto datata e difficilmente reperibile come la cartella clinica della nascita e altre «cartelle cliniche e/o certificazioni di struttura pubblica dalle quali risulti la diagnosi, la terapia e gli interventi eventualmente subiti»;

in conseguenza parecchi soggetti richiedenti avrebbero incontrato grandi difficoltà ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo e ad altri sarebbe stato addirittura negato;

in Italia non risulta essere mai stata promossa un'indagine scientifica sull'incidenza della sindrome da talidomide e sul numero esatto di farmaci in cui la molecola era contenuta nel periodo in cui la sua commercializzazione era consentita;

si stima tuttavia che ad oggi il numero di soggetti viventi affetti dalle gravi malformazioni causate dalla talidomide sia di circa 150 unità, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra illustrato;

quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere al fine di:

a) estendere, attraverso un'apposita iniziativa normativa, a tutto il 1958 il periodo a cui fare riferimento per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge e nelle more del provvedimento estensivo autorizzare, comunque, le Commissioni mediche a sottoporre a visita di accertamento anche quanti, affetti dalla sindrome da talidomide, sono nati antecedentemente al 1959; b) promuovere una revisione della normativa regolamentare nonché della citata circolare 5 novembre 2009, n. 31, al fine di semplificare gli adempimenti burocratici volti al riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennizzo di cui al comma 363 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

quali periodi siano indicati nella legislazione delle altre nazioni europee che riconoscono un indennizzo simile per le persone affette da sindrome da talidomide;

se siano stati individuati tutti i farmaci, in commercio nel periodo 1957-1962, contenenti talidomide.

**INTERROGAZIONE SUL CROLLO DI UNA PARTE DEL
MURO DI CINTA DEL CASTELLO DI COMPIANO
(PARMA)**

(3-01819) (15 dicembre 2010)

SOLIANI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2010 è crollata una parte del muro di cinta del castello di Compiano, comune di oltre 1.000 abitanti in provincia di Parma;

dal muro perimetrale dell'ala sinistra del castello si sono improvvisamente staccati sassi e detriti, che sono finiti in parte su piazza della Cisterna e sulla strada provinciale Ponte di Isola-Compiano-Bardi, subito chiusa;

gravi danni, inoltre, si sono verificati alla linea elettrica che rifornisce parte del paese nonché impianti idraulici e telefonici e alla distribuzione del gas metano;

il crollo non ha provocato danni alle persone solo perché si è verificato alle ore 2,30 di notte quando la piazza era deserta;

considerato che:

il borgo di Compiano fa parte del circuito dei «borghi più belli d'Italia», racchiude la storia di secoli di cultura e di arte e ospita ogni anno il premio «Pen Club»;

sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, il sindaco Sabina Del Nevo, le autorità, i volontari per mettere in sicurezza la piazza e per salvaguardare l'incolumità dei cittadini;

da una prima stima i danni provocati dal crollo ammonterebbero a circa 300.000 euro;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'evento e quali siano le sue valutazioni in merito;

se il Governo abbia disposto o intenda disporre con la massima urgenza un'adequata verifica sul posto da parte del personale tecnico ai fini di verificare e quantificare i danni architettonici e ambientali provocati dal crollo;

quali misure, economiche e progettuali, intenda adottare con la massima urgenza al fine di consentire in tempi brevi il recupero di un bene di alto valore culturale ed architettonico qual è il castello di Compiano nonché il ripristino e la messa in sicurezza dell'intera area danneggiata dal crollo.

INTERROGAZIONE SULLA PRESENZA DI CAPANNONI ABUSIVI IN VIA NOMENTANA, A ROMA, IN ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

(3-01863) (19 gennaio 2011)

PEDICA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che:

l'area che si trova a Roma in via Nomentana, nel tratto compreso tra via di Casal Boccone e il Grande raccordo anulare, ricadente nel territorio dei Municipi IV e V, gode di tutela ambientale e architettonica, paesaggistica e di bene immobile monumentale di indiscussa rilevanza archeologica;

sul sito in questione, e più precisamente sull'antica arteria della via Nomentana, sono stati costruiti alcuni capannoni ad uso commerciale in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, in quanto il soggetto realizzatore non aveva ottenuto il rilascio delle obbligatorie autorizzazioni, che sarebbero state comunque negate dato il valore culturale dell'area;

risulta all'interrogante che il soggetto che ha realizzato molte di tali strutture, di cui alcune operative, anche tramite svariate società riconducibili a lui e/o a suoi familiari, sia tale Antonio Lucarelli, nato a Roma il 4 maggio 1965, mentre la proprietà del terreno sia della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (Propaganda fide), dato in locazione a Lucarelli;

risulta all'interrogante che il soggetto citato, rappresentante di svariate società tra cui Centro Risparmio Srl, OI Carmelo ed Ermini Srl, abbia avanzato per i capannoni suddetti richiesta di condono edilizio alle autorità competenti;

da un sopralluogo sul sito risulta tuttavia che alcuni dei capannoni abusivamente realizzati al numero civico 1.100 di via Nomentana, occupanti un'enorme superficie, attualmente non esistono più mentre a quanto risulta all'interrogante permangono le richieste di condono edilizio aventi ad oggetto la sanatoria edilizia per migliaia di metri cubi di inesistente volumetria;

le attività commerciali che si svolgevano nei suddetti capannoni risultano essere state spostate sull'area antistante la via Nomentana, ricadente nel territorio del Municipio IV ed anch'essa sottoposta a vincolo di tutela;

in definitiva la richiesta di condono sarebbe stata avanzata ma sarebbe scomparso l'oggetto del condono;

a giustificazione di ciò, da alcune dichiarazioni assunte sul posto, di cui l'interrogante è venuto a conoscenza, sarebbe stata avanzata quale motivazione una presunta distruzione dei fabbricati ad opera di un incendio, anche se sul luogo non vi sono tracce di alcun evento catastrofico, né

sembra che sia stata depositata alcuna denuncia ai Vigili del fuoco competenti territorialmente;

Antonio Lucarelli ricopre il ruolo di capo segreteria del Sindaco di Roma, svolgendo direttamente o indirettamente, a quanto risulta all'interrogante, funzioni anche riferibili alla concessione di condoni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, previa verifica di quanto narrato in premessa, accertare che non vi sia stata una concreta violazione delle norme a tutela del territorio e dei beni culturali e ambientali nella vicenda dei capannoni abusivi di via Nomentana, con particolare riferimento alla misteriosa scomparsa di quelli realizzati al numero civico 1.100 ed all'illegale permanenza delle relative domande di condono, e se il permanere di tali violazioni non sia facilitato dalla posizione ricoperta dal soggetto realizzatore dei fabbricati abusivi.

